

Tribunale di Monza, 11 gennaio 2013.
Estensore Silvia Giani.

Omissis

Nel procedimento RGE 121/2010 ,
Il G.E.,

letti gli atti ed i documenti di causa,

- Il creditore titolare di ipoteca su un bene facente parte dell'attivo fallimentare è tenuto a sopportare le spese della procedura che si riferiscano al bene gravato, avendosi riguardo sia a quelle specificamente sostenute per la sua gestione e liquidazione, sia a quelle generali riconducibili all'interesse e all'utilità anche potenziale del creditore garantito (Cass 4626/1999);

-In ordine al problema dell'incidenza dei costi della procedura fallimentare, suscettibili di prededuzione ai sensi dell'art. 111 LF , sulle somme provenienti dalla vendita di beni gravati da garanzia reale e destinate ad essere attribuite in sede di distribuzione ai creditori assistiti da tale garanzia, è orientamento della Suprema Corte che la prededucibilità delle spese sostenute per la procedura fallimentare è limitata ai beni oggetto di garanzie reali speciali, agli oneri correlati all'amministrazione e alla liquidazione di tali beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all'incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità ai creditori garantiti (cfr ad exemplum, Cass 4626/1999; Cass. 5104/1997);

- il creditore ipotecario deve sopportare una parte del costo della procedura fallimentare che è rappresentato dal compenso dovuto al curatore, in considerazione delle attività da lui compiute, di amministrazione e di liquidazione dei beni ipotecati e volte a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore, nonché dell'attività svolta dal curatore stesso nella fase della verifica e dell'ammissione al passivo del credito garantito, del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso (5104/1997);

è invero pacifico – e normativamente previsto dall'art. 52 ultimo comma LF- che anche il creditore fondiario debba chiedere l'ammissione allo stato passivo del fallimento,

essendo solo titolare di un mero privilegio processuale che si realizza nella possibilità di proseguire la procedura esecutiva individuale e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nel limite del proprio credito (art. 41 TU 385/1993).

In conclusione, dunque, dalle somme provenienti dalla vendita di beni gravati da garanzia reale, e destinate ad essere attribuite in sede di distribuzione ai creditori assistiti da tale garanzia, devono essere detratti i costi relativi alle spese per l'amministrazione e liquidazione del bene. A tale fine deve tenersi conto dei compensi dovuti al curatore per la attività di amministrazione, di liquidazione dell'attivo ed anche per l'attività di accertamento del passivo relativo al creditore assistito da garanzia. Tale attività, come detto, è indispensabile, poichè il privilegio di cui gode il creditore ipotecario è solo di natura processuale e implica pur sempre la necessità dell'accertamento del passivo.

Peraltro nel caso di procedura esecutiva individuale, non interferente con alcuna procedura fallimentare, dalla somma proveniente dalla vendita del bene sarebbero stati pacificamente decurtati i costi della procedura, e specificamente il compenso dovuto al custode e agli eventuali delegati per tutte le attività connesse alla amministrazione, custodia e liquidazione del bene; attività che nel caso di specie sono state invece effettuate dal curatore.

Al fine di un corretto bilanciamento degli interessi del creditore assistito da ipoteca e degli interessi della massa dei creditori pare equo porre a carico della procedura esecutiva, a titolo di compensi del curatore, importi che non siano eccessivamente superiori rispetto a quelli che il creditore avrebbe dovuto sopportare nella procedura esecutiva individuale per le attività di liquidazione ed amministrazione del bene (compensi al custode; compensi al delegato per l'attività di predisposizione del piano di riparto): in tale ottica vengono liquidate in favore del curatore per l'attività sopra calcolata, tenuto conto del valore di realizzo del bene e considerate tutte le attività effettuate e funzionali alla liquidazione del bene ed altresì all'attività di verifica del

passivo con riguardo al creditore ipotecario, euro 7000,000 oltre accessori.

Nel caso di specie, non possono gravare invece sul creditore ipotecario le altre voci richieste dal fallimento, non strettamente funzionali alle attività sopra indicate (compensi al legale per parere su simulazione contratto affitto azienda, compensi al legale per intervento nella procedura)

Pertanto vanno riconosciute al fallimento i seguenti importi, da decurtare dal ricavato della vendita dell'immobile assegnato provvisoriamente al creditore fondiario: euro 947,04 a titolo di campione, euro 2021,00 a titolo di spese sostenute e funzionali alla vendita del bene (A. srl), euro 857,00 per la perizia ed euro 7000,00, oltre accessori, a titolo di compensi dovuti per l'attività prestata dal curatore di amministrazione, di liquidazione del bene e di verifica dello stato passivo con esclusivo riguardo al credito in oggetto.

I compensi del curatore non sono già stati tenuti in considerazione nel riparto provvisorio perché la voce di euro 500,00 è all'evidenza riferibile alle spese vive subite dal curatore e non ai compensi dal medesimo percepiti.

PQM

Ordina al Banco di D. di restituire a favore della procedura esecutiva la somma di euro 947,04 per campione, euro 2021,00 per avitalia srl euro 857,00 per la perizia del bene ed euro 7000,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi del curatore per attività funzionale all'amministrazione, liquidazione del bene e verifica del credito in oggetto.

Si comunichi .

Monza, 11 gennaio 2013.

il G.E

Dott.ssa Silvia Giani

*